

STATUTO A.P.A.C.I.

Art. 1 Costituzione

E' stata costituita una Associazione denominata "A.P.A.C.I. - Associazione Professionisti Addestratori Cinofili Italiani.

Lo statuto della quale viene modificato come illustrato negli articoli seguenti:

Art. 2 Scopo sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di riunire gli addestratori professionisti e di difendere gli interessi generali della categoria, promuovendo l'utilizzazione e l'allevamento delle razze da caccia di qualità, tanto nelle prove di lavoro, quanto nella caccia praticata.

Art. 3 Sede

L'Associazione ha sede in Piazza Mazzini 17 - 13011 Borgosesia (VC)

Art. 4 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 Funzioni

Per il conseguimento dello scopo sociale di cui sopra l'Associazione:

a) Redige il Regolamento Speciale Interno dei Soci A.P.A.C.I., provvede al suo periodico aggiornamento

e prende i provvedimenti previsti dal Regolamento medesimo nei casi di inosservanza da parte dei Soci;

b) Rappresenta la categoria professionale degli Addestratori Cinofili nei confronti di altre Associazioni o Enti e dei Cinofili in generale.

Art. 6 I Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'A.P.A.C.I. tutti coloro che addestrano razze da caccia.

Sono Soci dell'A.P.A.C.I. coloro che - avendo fatto domanda di associazione nel modo previsto dal presente Statuto - sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Soci sono distinti in due categorie:

a) Soci Professionisti, ovvero coloro che addestrano cani prevalentemente di proprietà di terzi e per i quali la professione di addestratore rappresenta l'attività principale, anche sotto il profilo fiscale.

I Soci Professionisti saranno a loro volta distinti in quattro categorie a seconda del tipo di prove e del gruppo di razze di cani da ferma a cui si dedicano prevalentemente e precisamente:

* Categoria addestratori per Prove a Grande Cerca

* Categoria addestratori per Prove di Caccia

* Categoria addestratori per Prove dei Continentali

* Categoria addestratori di altre discipline (solo sostenitori)

La scelta della categoria di appartenenza è fatta su richiesta dell'interessato, confortata dalla documentazione circa l'effettiva e non sporadica partecipazione al corrispondente tipo di prove. Ciascun Socio non potrà essere presente in più di una categoria, ma - su richiesta dell'interessato ed a seguito della presentazione della relativa documentazione - potrà fare richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione di passare ad una categoria diversa da quella in cui era stato precedentemente incluso. Il passaggio da una categoria all'altra non sarà consentito durante i 60 giorni che precedono le elezioni del Consiglio Direttivo.

Relativamente alle cariche sociali, i Soci Professionisti hanno piena facoltà di voto attivo e passivo, ovvero eleggono e sono eleggibili per tutte le cariche sociali.

b) Soci non professionisti (sostenitori), ovvero cinofili o conduttori amatoriali che conducono prevalentemente cani di loro proprietà e per i quali l'iscrizione all'Associazione ha lo scopo di partecipazione alla vita sociale e di sostegno a favore

della categoria.

Relativamente alle cariche sociali, i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo né possono essere eletti nel Consiglio medesimo; eleggono e possono però essere eletti per le altre cariche sociali, ad eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 18.

c) Soci Onorari. Ovvero coloro che in virtù di benemeritenze in campo cinofilo. Vengono nominati dall'Assemblea generale dei Soci su eventuale proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea generale e prendere la parola senza però diritto di voto; I Soci Onorari non possono ricoprire cariche sociali e non sono tenuti al pagamento della quota sociale e al versamento del contributo "una tantum".

Art. 7 Domanda di iscrizione

Per far parte dell'A.P.A.C.I. occorre avanzare domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione corredata dalla presentazione firmata da due Soci Professionisti. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo il quale in caso di mancata accettazione della stessa non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. In tal caso l'aspirante Socio potrà richiedere che la sua

domanda di ammissione sia sottoposta alla prima Assemblea dei Soci che, per accoglierlo, dovrà esprimere il voto favorevole da almeno i due terzi dei presenti di persona o per delega.

Art. 8 Regolamento dei comportamenti

Ciascun Socio si impegna ad osservare il Regolamento Speciale Interno dei Soci A.P.A.C.I. approvato dall'Assemblea Generale dei Soci a consentire gli eventuali controlli disposti dal Consiglio Direttivo intesi ad accertare i provvedimenti a suo carico decretati dalla Commissione di Disciplina. Su richiesta del Consiglio Direttivo i Soci Professionisti si impegnano altresì ad esibire la documentazione attestante l'effettiva prevalenza della loro attività di addestratori rispetto ad altre eventuali loro attività.

Art. 9 Quota associativa

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota sociale per l'anno in corso, la cui entità può essere diversificata fra i due tipi di Soci previsti dall'Associazione. Inoltre ogni nuovo Socio Professionista all'atto dell'accettazione nell'Associazione dovrà versare "una tantum" una somma a titolo di contributo per la costituzione di un fondo a garanzia del funzionamento

dell'Associazione. In nessun caso tale somma verrà rimborsata. L'ammontare della quota sociale per i due tipi di Socio e della somma "una tantum" viene deliberato di anno in anno su proposta del Consiglio Direttivo e quindi approvato nel corso dell'Annuale Assemblea Ordinaria dei Soci dell'anno che precede l'entrata in vigore delle nuove quote sociali.

L'iscrizione vale per l'anno solare in corso ed è vincolante anche per l'anno successivo, qualora il Socio non presenti formali dimissioni scritte a mezzo raccomandata al Presidente entro il 31 ottobre.

Art. 10 Cessazione dei diritti

La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 9

b) per morosità; è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare la decadenza del Socio che al 31 luglio non ha ancora versato la quota sociale per l'anno in corso.

c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 11 Esercizio dei diritti

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in

regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. Sono ammessi a votare in assemblea e sono eleggibili soltanto coloro che risultino soci al 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno pagato la quota per l'anno in corso.

Art. 12 Gli Organi Sociali

Sono Organi dell'A.P.A.C.I. :

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea Generale dei Soci;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) la Commissione di Disciplina;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Comitato Tecnico.

Art. 13 L'Assemblea Generale dei Soci - le deleghe -

L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci ammessi a votare secondo quanto stabilito dall'Art. 11.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata.

I Soci Professionisti non possono essere portatori di deleghe di Soci Sostenitori.

I Soci Sostenitori possono essere intestatari di deleghe solo di altri Soci Simpatizzanti.

Sono ammesse fino a due deleghe per Socio. Le dele-

ghe devono essere depositate dal Socio delegato prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse cancellazioni sulle deleghe né è consentito ad un Socio delegato trasferire le deleghe a lui intestate ad altro Socio.

Art. 14 Modalità di svolgimento e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla.

Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta di verificare la validità delle deleghe depositate dai Soci ad eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. Sarà questo sempre il caso allorché l'OdG includa l'elezione di cariche sociali.

L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 15 segue Modalità di svolgimento e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di luglio per l'approvazione:

- del rendiconto economico finanziario consuntivo relativo all'esercizio che va dal 1 aprile dell'anno precedente al 31 marzo del corrente anno;
- per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso.

L'assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta domanda scritta, da almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea - Ordinaria e/o Straordinaria - annunciata dal Presidente, è inviata per posta ai Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. La convocazione deve indicare la località, il giorno e l'ora dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno della somma dei Soci Professionisti aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella

indicata nella convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 16 segue Modalità di svolgimento e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha il compito:

- a) eleggere i Consiglieri, secondo le modalità di cui all'Art. 19
- b) eleggere i componenti della Commissione di Disciplina come previsto dall'Art. 23
- c) eleggere il Consiglio Sindacale
- d) deliberare sui resoconti economici finanziari
- e) deliberare sul programma generale dell'Associazione
- f) deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale e delle quote "una tantum"
- g) deliberare sul Regolamento Speciale Interno dei Soci A.P.A.C.I. e sugli eventuali ampliamenti e modifiche proposti dal Consiglio Direttivo
- h) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di un altro Organo Sociale

L'assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto. Tali deliberazioni dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea a tale scopo

convocata in cui siano presenti di persona o per delega almeno la metà più uno dei Soci Professionisti aventi diritto al voto.

Art. 17 Cariche Sociali

Il Presidente viene eletto dal consiglio direttivo, mediante votazione segreta.

Il Presidente dura in carica quattro anni (48) mesi che vanno dal 1° luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno in cui si conclude il quadriennio.

Il Presidente può essere rieletto.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare il Presidente, la carica viene coperta dall'eventuale Vice Presidente o - se questi non è stato nominato - dal Consigliere più anziano di età. In tal caso il Consiglio Direttivo è tenuto ad indire entro un mese dalla vacanza del Presidente un'Assemblea elettorale per nominare un nuovo Presidente, che rimarrà in carica sino allo scadere del mandato del Presidente che ha sostituito.

Il Presidente decade comunque allorché decade il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni. Egli vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e

della Assemblea. Provvede a quanto si addice all'osservanza delle disposizioni statuarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente presiede e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo.

In casi di urgenza il Presidente può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente o - se questo non è stato nominato - dal Consigliere più anziano di età.

Art. 18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea unicamente fra i Soci Professionisti secondo le modalità di cui al seguente art. 19. I Consiglieri, alla prima riunione, eleggeranno un Presidente, anche non socio e non necessariamente professionista.

I Consiglieri durano in carica quattro anni (cioè dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno in cui si conclude il quadriennio) e possono essere rieletti. La scadenza del loro mandato coincide con la scadenza

del Presidente.

Qualora durante il quadriennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti secondo le modalità di cui all'art. 19 dall'Assemblea nella sua prima riunione allo scopo convocata ed i nuovi eletti dureranno in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso, ovvero sino a quando sarebbero rimasti in carica i Consiglieri che hanno sostituito. Se venissero a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i Consiglieri rimasti procederanno, entro un mese dal verificarsi di tale stato di fatto, a convocare l'assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio.

Art. 19 Modalità dell'elezione del Consiglio Direttivo

In apertura dell'assemblea elettorale, e comunque prima della distribuzione delle schede elettorali, la segreteria provvederà ad affiggere in luoghi ben visibili per gli elettori, l'elenco dei Soci Professionisti elettori ed eleggibili, suddivisi nelle quattro Categorie di cui all'Art. 6 comma a).

I Professionisti delle singole Categorie esprimeranno il voto a favore unicamente dei candidati della relativa categoria. Allo scopo le schede eletto-

rali consegnate dalla segreteria prima dell'inizio delle elezioni saranno chiaramente diversificate mediante diverso colore di carta e/o di stampa.

Le schede per l'elezione delle singole Categorie saranno deposte in tre urne diverse.

Ogni Socio Professionista delle singole Categorie indicherà sulla sua scheda elettorale non più di due nominativi, scelti fra quelli della Categoria di sua appartenenza.

Risulteranno eletti i due Soci Professionisti che hanno ricevuto il più alto numero di voti in ciascuna delle tre relative Categorie, ovvero sei Soci.

Nei casi di parità di voti fra due Soci della medesima Categoria, la scelta favorirà il Socio con la maggiore anzianità associativa; in caso ancora di parità, varrà la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 20 I compiti del Consiglio

II Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; è responsabile dell'amministrazione sociale e pertanto approva e sottopone all'Assemblea Generale dei Soci i rendiconti economici-finanziari; il Consiglio inoltre decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, previo accertamento dei requisiti di cui all'Art. 6;

indice e patrocina manifestazioni; assume, nomina e licenzia l'eventuale personale, stabilendo le mansioni e le remunerazioni.

Il Consiglio provvede al periodico aggiornamento del Regolamento Speciale Interno dei Soci APACI, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci e prende tutti i provvedimenti atti a verificare l'osservanza del Regolamento medesimo. Come previsto dall'Art. 23 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente e di uno dei tre Membri effettivi ed uno dei due Membri supplenti della Commissione di Disciplina e di due membri del Comitato Tecnico.

Art. 21 segue I compiti del Consiglio

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Vice Presidente e del Segretario Cassiere. Il Vice Presidente deve essere eletto fra i Consiglieri; il Segretario Cassiere può anche non essere un Consigliere. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di conferire l'incarico di Segretario Cassiere a persona che non fa parte dell'Associazione.

Art. 22 Le riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consi-

glieri Gli avvisi di convocazione verranno diramati per posta dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. In casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto e la convocazione può essere comunicata via fax. Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dall'eventuale Vice Presidente o - se questi non è stato nominato - dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo potrà considerare decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non interverranno a tre riunioni di Consiglio consecutive.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 23 La Commissione di Disciplina

I Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, il Regolamento Speciale Interno di cui all'Art. 5, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole del buon costume, dell'onestà, della correttezza professionale e dell'onore sportivo. Il Socio che trasgredisce a ta-

li obblighi o che comunque con il suo comportamento arrechi danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dalla Commissione di Disciplina.

Art. 23 bis Composizione della Commissione di Disciplina

Questa è formata da tre membri effettivi e da due supplenti: Due degli effettivi ed uno dei supplenti saranno eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci Professionisti e Sostenitori e che comunque non ricoprono già altre cariche sociali nell'A.P.A.C.I.. Il terzo membro effettivo ed il secondo supplente saranno nominati dal Consiglio Direttivo fra cinofili di ineccepibile reputazione e possibilmente forniti di competenza in campo giuridico.

I membri della Commissione di Disciplina durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; la scadenza del loro mandato coincide con la scadenza del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi decisione disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza dei componenti della Commissione di Disciplina; qualora uno dei tre membri effettivi non potesse partecipare alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente; più precisamente, se il membro effettivo non dispo-

nibile sarà quello nominato dal Consiglio Direttivo, egli sarà sostituito dal membro supplente parimenti nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di uno dei tre membri effettivi, questo verrà sostituito dal membro supplente scelto secondo i criteri enunciati, finché gli Organi Sociali provvederanno alla nomina definitiva alla prima occasione possibile; il nuovo eletto rimarrà in carica sino a quando lo sarebbe rimasto colui che ha sostituito.

Art. 23 ter Modalità delle denunce e sanzioni

Nei casi di inosservanza del Regolamento Speciale Interno di cui all'Art. 8, le denunce relative avverranno secondo quanto previsto dal Regolamento medesimo. In tutti gli altri casi le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo che le inoltra alla Commissione di Disciplina, la quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni.

In caso di mancanze gravi, il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che la Commissione di Disciplina, alla quale do-

vrà essere subito trasmessa la denuncia, abbia a pronunciarsi definitivamente.

II Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo emesso dalla Commissione di Disciplina che è inappellabile.

I provvedimenti disciplinari che la Commissione di Disciplina può adottare sono i seguenti

- ammonizione
- sospensione fino ad un massimo di tre anni. In tali casi sarà facoltà del Consiglio Direttivo trasmettere alla Commissione di Disciplina dell'E.N.C.I. gli atti della commissione di Disciplina A.P.A.C.I..

In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione del Socio, la Commissione di Disciplina avanzerà proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale, che si pronuncerà in via definitiva. In attesa della ratifica di tale provvedimento, verrà attuata l'immediata sospensione di tutti i diritti del Socio.

Art. 24 Collegio Sindacale

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci Professionisti o Sostenitori che non ricoprono altre cariche

sociali, i quali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; la scadenza del loro mandato coincide con la scadenza del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco Supplente. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un Sindaco, egli verrà sostituito dal Sindaco supplente sino a che l'Assemblea Generale dei Soci, alla sua prima riunione, provvederà ad eleggere il nuovo Sindaco che rimarrà in carica sino a quando lo sarebbe stato colui che egli ha sostituito.

I sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni di Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

Art. 25 Patrimonio e Amministrazione

II patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le somme accantonate
 - qualsiasi altro bene, mobile od immobile, a qualunque titolo pervenuto
- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- le quote versate dai Soci
 - gli eventuali contributi concessi da Enti o persone
 - qualsiasi altro provento pervenuto a qualunque titolo

Art. 26 Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da due membri eletti tra i soci professionisti e non.

I Compiti del Comitato Tecnico sono: Propone e suggerisce modifiche a eventuali mancanze nell'applicazione dei regolamenti nelle prove di lavoro; svolge inoltre attività di controllo riguardo l'attività dei Professionisti, venga svolta attenendosi all'etica di quanto espresso nel presente statuto. Promuove anche attività divulgativa su norme e regolamenti E.N.C.I. e F.C.I. riguardanti le prove di lavoro.

Art. 27 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1 aprile al 31 marzo. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Art. 28 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 29 Modifiche dello Statuto

Qualsiasi modifica al presente Statuto non potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione oppure da almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto al vo-

to in assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta delle modifiche dovrà essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Art. 30 Riferimenti di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

REGOLAMENTO SPECIALE INTERNO DEI SOCI A.P.A.C.I.

Il presente Regolamento descrive alcune norme comportamentali ed alcune condizioni operative che il Socio A.P.A.C.I. Si impegna ad osservare.

Il Consiglio Direttivo dell'A.P.A.C.I. si riserva di accertare o far accertare l'osservanza del presente Regolamento.

Il Socio A.P.A.C.I. Che risulterà in difetto in base all'esito di controlli e/o a seguito della denuncia di comprovata inosservanza, sarà deferito alla Commissione di Disciplina di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale. La Commissione di Disciplina, se lo riterrà necessario, potrà procedere ad ulteriori accertamenti dei fatti nei modi che riterrà più opportuni e si pronuncerà con lodo scritto e motivato secondo quanto previsto nell'Art. 23 ter.

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, è passibile di modifiche, aggiornamenti ed ampliamenti a cura del Consiglio Direttivo che comunque sottoporrà il testo aggiornato a ulteriore approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Capitolo 1

Il socio deve improntare i suoi rapporti, con quanti gli affidano il cane in addestramento, su principi di massima chiarezza e correttezza.

Ciò significa che, durante il periodo di affidamento del cane, il Socio A.P.A.C.I. Emitterà brevi ma chiari rapporti scritti sull'andamento dell'addestramento, eventualmente impiegando allo scopo i moduli che potranno essere forniti dall'A.P.A.C.I..

I compensi professionali saranno stabiliti preventivamente in forma chiara ed inequivocabile, precisando quale altro tipo di spese saranno eventualmente addebitate al proprietario.

Gli accordi con il cliente stabiliranno altresì la destinazione degli eventuali premi ottenuti a seguito della partecipazione del cane a manifestazioni di vario tipo ed a proventi di sponsorizzazione o pubblicitari che coinvolgono il cane affidato.

Capitolo 2

II Socio A.P.A.C.I. dovrà gestire il suo canile nell'osservanza delle fondamentali norme igienico-sanitarie sia per quanto riguarda gli ambienti che ospitano i cani, sia per quanto riguarda l'alimentazione.

Parimenti, durante le trasferte, i cani saranno sistemati in modo da poter viaggiare incolumi ed in

condizioni che non causino sofferenza per il cane.

Capitolo 3

Il Socio A.P.A.C.I. Mai sottoporrà i cani a qualsiasi tipo di maltrattamento, non infliggerà punizioni crudeli, né adotterà sistemi di addestramento basati sulla costrizione violenta.

Capitolo 4

Nel corso di manifestazioni cinofile, il Socio A.P.A.C.I., sia che partecipi come concorrente che come addestratore, manterrà un comportamento corretto e rispettoso verso i Giudici, i concorrenti ed il pubblico.

Capitolo 5

In caso di contestazione mossegli da terzi per motivi connessi con la sua attività di addestratore cinofilo, il Socio A.P.A.C.I. È tenuto a darne tempestiva ed esauriente informazione al Consiglio Direttivo dell'A.P.A.C.I.

Modena, 04/08/2015

IL PRESIDENTE

SANNA GEOM. FRANCESCO